

Dequad



ORIGINALE DI DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NR. 5 DEL 24/03/2016

Ufficio proponente: Presidenza

OGGETTO: Attivazione dell'istituto del comando per il reperimento di un istruttore direttivo contabile

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA'

SETTORE TECNICO
(Ing. Attilio. Reggiani)

SETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Ernesto Toti)

DIREZIONE GENERALE/PERSONALE/S.E.F.
(Avv. Ernesto Toti)

L'IMPEGNO DELLA SPESA DERIVANTE DAL PRESENTE DECRETO VIENE ASSUNTO SU__ CAPITOL__ E ARTICOL__ DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 200__ CHE PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE CONTABILE:

NOTIZIE CONTABILI	CAP.	ART.	CAP.	ART.	CAP.	ART.
	IMP.N. DEL		IMP.N. DEL		IMP.N. DEL	
- Stanziamento di Bilancio	€		€		€	
- Impegni precedenti	€	0	€		€	
- Disponibilità	€		€		€	
- PRESENTE IMPEGNO	€		€		€	
- Disponibilità residua	€		€		€	

IL DIRETTORE GENERALE

DIR	SEF	ST	SA
-----	-----	----	----

L'anno 2016, il giorno 24 del mese di MARZO, alle ore 12.00 nella sede dell'Istituto alla Via E. Ruggiero, Caserta, con l'assistenza dell'avv. Ernesto Toti, Direttore Generale dell'Ente, nella funzione di Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso

- Che, a causa dei numerosi collocamenti a riposo e l'impossibilità di procedere alla relativa copertura dei posti resisi vacanti, stante le limitazioni alle assunzioni imposte dalla recenti disposizioni legislative, ed al fine di non creare gravi disservizi all'Ente, con particolare riferimento al U.O. Contabilità generale e speciale – il cui Responsabile sarà collocato a riposo a far data dal 15/06/p.v. - il Direttore Generale ha sollecitato più volte l'autorizzazione al comando provvisorio per anni 1, presso questo IACP, di un dipendente di altra Amministrazione del comparto Regioni e Autonomie Locali, ctg D con profilo di Istruttore Direttivo Contabile;

Dato atto

- che, l'attuale disciplina contrattuale del Comparto Regioni Autonomie Locali non prevede nessuna norma specifica riguardo all'istituto del comando;
- che, l'art. 56 del D.P.R. 3/1957 che disciplinava l'istituto del comando è da ritenersi non più applicabile ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 che disapplica le fonti regolatrici del rapporto di lavoro del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali, già contenuti negli accordi integrativi recepiti dal D.P.R., non confermate dai contratti collettivi;
- che, l'istituto del comando, trova, altresì, fondamento nelle disposizioni normative di cui agli artt. 2103 e 2104 del c.c. quali fonti regolatrici del rapporto di lavoro, giusta comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
- che, in applicazione delle surrichiamate norme del c.c., ogni lavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione può essere comandato dal proprio datore di lavoro a prestare servizio temporaneamente presso un altro datore di lavoro, nell'ambito dell'esercizio unilaterale del potere direttivo, attuando così una temporanea modifica oggettiva del rapporto di lavoro originario;
- Richiamata la prevalente giurisprudenza che, di fatto, rende ammissibile e praticabile l'istituto del comando nel sistema pubblicistico in quanto rientrante nell'esercizio unilaterale del potere direttivo;
- Ravvisata la necessità di potenziare l'attività dell'Ente, atteso che, a causa dei numerosi collocamenti a riposo e l'impossibilità di procedere alla copertura dei posti resisi vacanti, stante le limitazioni alle assunzioni imposte dalla legislazione nazionale, risulta di particolare interesse avvalersi dell'istituto del comando;
- Considerato che l'istituto del comando risponde sia all'interesse generale della migliore utilizzazione delle risorse umane, sia al contenimento della spesa di personale complessivamente intesa e, sotto il profilo degli effetti finanziari, deve essere considerata neutrale;

- Considerato, altresì, che, secondo la prevalente giurisprudenza della corte dei Conti il comando non si configura come forma di lavoro flessibile, né a tempo parziale, né si sostanzia “quale nuova assunzione”, fermo restando l’unicità del rapporto di lavoro dipendente con l’Amministrazione di appartenenza, anche se il lavoratore svolge la propria prestazione a favore di “due datori di lavoro” (conforme Corte Conti – Sez. regionale di Controllo per la Lombardia n. 676/2010/PAR in data 10/06/2010, che richiama in proposito l’analogo avviso espresso nella circolare del Ministero per l’Interno – Direzione generale delle autonomie n. 2/2005 del 4/10/2005 e il successivo parere confermativo dello stesso Dicastero, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, reso in data 02/02/2009);
- EVIDENZIATO che la Sez. regionale di controllo per la Toscana, con deliberazione n. 6/2012/PAR, ha affermato che “Le acquisizioni di personale in comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme “a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa” il cui utilizzo è limitato dall’art. 9, c. 28, della legge 122/2010, precisando che “la ratio della suddetta limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi incontrano il favore del legislatore in quanto perseguono una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale, ma va cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che al contrario di un comando o di un distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica globale oltre che del personale del singolo Ente locale”;
- EVIDENZIATO altresì che la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione n. 7/012 ha precisato che la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando può essere esclusa dall’ambito applicativo di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 a condizione che la medesima spesa sia figurativamente mantenuta dall’Ente cedente ai soli fini dell’applicazione della norma richiamata;
- VISTO il parere ANCI del 17/10/2005 che non configura il comando come nuova assunzione trattandosi unicamente di un utilizzo temporaneo di personale a fronte di necessità determinate e contingenti, e perciò non ritiene necessario prevedere ed inserire il comando né nel piano triennale del fabbisogno del personale, né in quello annuale delle assunzioni;
- Visto, inoltre, l’art. 13 c.2 del la L. 183/2010 che di recente ha aggiunto il comma 2 sexies all’art. 30 del D. lgs 165/2001, ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto” ;
- Richiamato l’art. 70 comma 12 del medesimo D. Lgs 165/2001 a mente del quale “In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono

tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”;

- Richiamato, infine, il comma 414 dell'art. 1 della L. 228/2012 che ha previsto che a far data dal 1.01.2013 il provvedimento di comando di cui all'art. 56 comma 3 del DPR 3/1957 è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato;

Vista la necessità di provvedere con urgenza al reperimento di una figura professionale di ctg. D – Istruttore Direttivo Contabile – atteso il collocamento a riposo del Responsabile dell'UO Contabilità Generale e Speciale a far data dal 14.06.p.v. e l'assenza di altro personale della medesima categoria in possesso dei requisiti per svolgere tale funzione;

Considerato che, pertanto, alla luce di quanto innanzi, appare opportuno e improcrastinabile per il 2016, prevedere la possibilità di ricorrere a prestazioni di personale già qualificato di altre Amministrazioni per far fronte temporaneamente alle esigenze lavorative relative ad attività di primaria importanza, mediante l'attivazione dell'istituto del comando per un'unità di personale per mesi 12, eventualmente prorogabili e, tanto, anche in attesa della redigendo legge di trasformazione degli II.AA.CC.PP.;

Tanto premesso e considerato

Visto il D. Lgs. 165/2001

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Verificato il rispetto della vigente normativa

DECRETA

1. DI ESPRIMERE, per quanto in premessa e che qui si intende ribadito, formale indirizzo al Direttore Generale per la predisposizione degli atti per l'attivazione dell'istituto del comando, per un'unità di personale per mesi 12, eventualmente prorogabili, individuando un dipendente già qualificato a tanto di altra amministrazione del comparto Regioni e Autonomie Locali ctg. D Istruttore Direttivo Contabile ;
2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 70 comma 12 del D. Lgs. 165/2001, in tutti i casi nei quali gli enti sono tenuti ad autorizzare l'utilizzo di proprio personale da parte di pubbliche amministrazioni, queste rimborsano all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale;
3. Di incaricare il Direttore Generale dell'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento (ivi compreso, in particolare, l'impegno dell'occorrente spesa, lo schema di convenzione

disciplinante il comando e la stipula dell'accordo fra le Amministrazioni), nel rispetto della normativa vigente.

Il Direttore Generale
(Avv. Ernesto Toti)

Il Commissario Straordinario
(Avv. Corrado Grande)

